



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 14 dicembre 2017  
(OR. en)

15126/17

LIMITE

CORLX 559  
CFSP/PESC 1088  
COAFR 313  
CONUN 277  
COARM 306  
FIN 811

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2010/231/PESC  
concernente misure restrittive nei confronti della Somalia

---

**DECISIONE (PESC) 2017/... DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**che modifica la decisione 2010/231/PESC concernente  
misure restrittive nei confronti della Somalia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC<sup>1</sup>,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

---

<sup>1</sup> GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/231/PESC.
- (2) Il 14 novembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2385 (2017). Tale risoluzione prevede una deroga al congelamento dei beni e al divieto di mettere a disposizione fondi, altri mezzi finanziari e risorse economiche per l'assistenza umanitaria urgentemente necessaria in Somalia, da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue agenzie o programmi specializzati, delle organizzazioni umanitarie aventi lo status di osservatori nell'ambito dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che forniscono assistenza umanitaria, e dei loro partner esecutivi, comprese le organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano al piano di risposta umanitaria delle Nazioni Unite per la Somalia.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/231/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 6 della decisione 2010/231/PESC, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. I paragrafi 1 e 2 non si applicano al versamento di fondi, altri mezzi finanziari o risorse economiche necessari a garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria urgentemente necessaria in Somalia da parte dell'ONU, delle sue agenzie o programmi specializzati, delle organizzazioni umanitarie aventi lo status di osservatori nell'ambito dell'Assemblea generale dell'ONU che forniscono assistenza umanitaria, e dei loro partner esecutivi, comprese le organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano al piano di risposta umanitaria dell'ONU per la Somalia.".

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ..., il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---